

## **ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE**

### **INDIRIZZI APPLICATIVI ALLEGATI ALL'ART. 17**

#### **E CORRELATI**

#### **AI SENSI DELLA SENTENZA 242/19 DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell'individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare.